



Notaio  
Francesco De Luca

Repertorio n. 161316

Raccolta n. 26300

**ATTO MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO DI STATUTO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré, questo giorno ventisette del mese di giugno in Prato, alla Via Galcianese n.17/2, presso la sede legale della associazione di cui in appresso, avanti a me dottor FRANCESCO DE LUCA, Notaio in Prato, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparso il signor:

- **MANNELLI Gianluca**, nato a Prato (PO) il giorno 6 agosto 1962, residente in Prato, Via Cantagallo n. 108, cittadino italiano, codice fiscale MNN GLC 62M06 G9990, il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella qualità di Presidente e Proposto della **"ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO ODV"**, con sede legale in Prato, Via Galcianese n.17/2, associazione iscritta nel registro regionale del volontariato al n. 981 in data 26 settembre 1994, codice fiscale n.00441650488, REA PO - 464841, munito dei più ampi poteri per l'intervento al presente atto in forza di espressa delega al medesimo rilasciata, ai fini dell'eventuale modifica dello statuto dell'Ente rappresentato, in relazione alle sole clausole inderogabili previste dal D.L. 117/2017, con delibera dell'assemblea degli associati ai miei rogiti in data 27 giugno 2021, repertorio n.160.479/25.775, registrata a Prato il 9 luglio 2021 al numero 9.260 serie 1T.

Detto comparente, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto pubblico, da cui in forma valida e legale risulti quanto segue:

**premessso**

- che in data 27 giugno 2021, con il suddetto verbale ai miei rogiti, gli associati della **"ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO ODV"** deliberavano l'adeguamento dell'allora vigente testo di statuto associativo alle previsioni inderogabili contenute nel D.L. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o C.d.T.S.) e successive modifiche e proroghe;

- che in data 7 novembre 2022 l'Associazione risulta iscritta al RUNTS; peraltro a seguito dei previsti controlli sono state richieste alcune modifiche/integrazioni statutarie in adeguamento alle clausole inderogabili previste dal citato D.L. 117/2017;

**cio premessso**

il comparente in forza dei poteri al medesimo delegati integra i seguenti articoli del vigente statuto associativo, ai soli fini di adeguamento al citato D.L. 117/2017, e precisamente:

- l'articolo 2 (Principi ispiratori), con la precisazione che l'associazione svolge la propria attività prevalentemente in

Registrato a Prato  
il 10 luglio 2023  
al n. 8604 Serie 1T  
Euro 200,00

favore di terzi avvalendosi, in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati;

- l'articolo 22 (Assemblea straordinaria), prevedendo che siano di competenza dell'assemblea straordinaria le proposte di riforma dello statuto associativo, di scioglimento e devoluzione del patrimonio, e di trasformazione, fusione e scissione;

- l'articolo 23 (Quorum costitutivo), prevedendo che in seconda convocazione sia necessario un quorum costitutivo pari ad almeno il doppio più uno dei componenti del Magistrato;

- l'articolo 24 (Quorum deliberativo) prevedendo che non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli art. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Conseguentemente, vengono ad essere modificati gli articoli nn. 2, 22, 23 e 24, nei seguenti nuovi termini:

#### **"Articolo 2 - Principi ispiratori**

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato è una Associazione di Confratelli e Consorelle avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano Ecumenico. L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo permanente dell'attività di volontariato dei propri associati.";

#### **"Articolo 22 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- 1) quando il Proposto o il Magistrato lo ritenga necessario;
- 2) quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli e Consorelle aventi titolo a parteciparvi;
- 3) quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei Conti, o qualora previsto, l'Organo di Controllo;
- 4) per le proposte di riforma dello statuto associativo, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'assemblee.

In tali casi l'Assemblea deve essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con le modalità indicate negli art.20 e 21.";

#### **"Articolo 23 - Quorum costitutivo**

In prima convocazione l'Assemblea è valida qualora sia

presente almeno la metà degli aventi diritto più uno.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti presenti semprechè tale numero sia almeno il doppio più uno dei componenti del Magistrato.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.";

#### **"Articolo 24 - Quorum deliberativo**

L'Assemblea delibera validamente col voto della metà più uno dei presenti.

Nel caso siano in discussione modifiche statutarie, tale delibera dovrà essere presa con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli art. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Gli astenuti non si computano fra i votanti, ma debbono giustificare a verbale il motivo della loro astensione. Nel caso che siano in discussione nomi di persone, si procede a scrutinio segreto e il Presidente nomina due scrutatori.

I componenti il Magistrato e i componenti del Collegio dei revisori, nelle delibere concernenti l'approvazione del bilancio non hanno diritto di voto.".

Si allega pertanto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente medesimo e di me Notaio, il nuovo testo di statuto associativo, integrato con le sopra esposte modifiche in adeguamento alle clausole inderogabili previste dal D.L. 117/2017, risulta nei termini di cui all'elaborato, composto complessivamente di n. 46 (quarantasei) articoli, che il comparente mi consegna e che, omessane la lettura per dispensa avutane dal medesimo, se ne dichiara a piena conoscenza.

Il comparente consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi ed alle vigenti norme in materia di antiriciclaggio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto, da persona di mia fiducia, e per quanto notasi scritto di mia mano, su pagine sei e parte della successiva di due fogli. Del medesimo ho dato lettura al comparente il quale, previa espressa conferma ed approvazione, lo sottoscrive e lo firma a margine con me Notaio a forma di legge, alle ore dodici e minuti dieci.

FIRMATO: GIANLUCA MANNELLI, NOTAIO FRANCESCO DE LUCA, SIGILLO.

ATTO REGISTRATO A PRATO IL 10 LUGLIO 2023 AL NUMERO 8604

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL  
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22  
COMMA 2, DEL D.LGS N. 82/2005.

BOLLO ASSOLTO VIRTUALMENTE TRAMITE AUT. AGEDRTOS n. 0041855  
del 15.09.2020

**Allegato "A" rep. 161316/26300**

**Arciconfraternita della Misericordia di Prato**

**Articolo 1 - Denominazione e origini**

E' costituita in Prato l'Associazione ente del Terzo settore denominata "ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO ODV" con sede in Prato, Via Galcianese 17/2. L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato riconosce la propria origine nella pia associazione che trenta pratesi, di ritorno da un pellegrinaggio al Santuario di Loreto, vollero costituire il 22 luglio 1588 col nome di Compagnia del Pellegrino sotto il patrocinio di Maria Santissima Assunta in Cielo. Riporta il proprio nome di Misericordia a un antico uso, ufficialmente sancito dagli statuti del 1791, quando si ricostituì dopo lo scioglimento decretato otto anni prima dall'autorità granducale. Ha acquisito il titolo di Arciconfraternita col decreto vescovile del 3 agosto 1910.

**Articolo 2 - Principi ispiratori**

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato è una Associazione di Confratelli e Consorelle avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano Ecumenico. L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo permanente dell'attività di volontariato dei propri associati.

**Articolo 3 - Elementi giuridici**

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato è associazione di Confratelli e Consorelle che si configura nell'ordinamento canonico come associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico e, nell'ordinamento dello Stato è associazione con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con Deliberazione del 26 maggio 1992 n. 257 del Consiglio Regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'8 luglio 1992 e Iscritta nel Registro Regionale del volontariato ex L.R.T 26.04.1993 n.28 al nr. 981 del 26.09.1994.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato è inoltre iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Regione

Toscana al n.410 del 15-07-2008

#### **Articolo 4 - Finalità**

Scopo dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse da eventuali organismi federativi di appartenenza. L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, l'Arciconfraternita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale può svolgere le seguenti attività:

- a. l'elevazione spirituale degli iscritti con l'esercizio delle opere di misericordia, di pietà e di carità, e anche con corsi di formazione spirituale e con pratiche di culto che favoriscano, queste e quelli, un rapporto più intimo tra fede e vita;
- b. gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c. gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d. la promozione e il sostegno della donazione e raccolta del sangue umano e del sangue midollare e anche della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico;
- e. l'attività nei diversi settori della Protezione Civile, a livello locale, nazionale ed internazionale, nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f. il suffragio, l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti al proprio e ad altri cimiteri; così pure l'esecuzione della volontà di coloro che intendono scegliere la cremazione del proprio corpo, per motivi che non siano contrari alla fede cristiana;
- g. la visita e l'assistenza, nei luoghi di ricovero o a domicilio, alle persone che si trovino in situazione di bisogno e di disagio;

h. lo svolgimento di iniziative a favore di minori, anziani, tossicodipendenti, malati psichici, portatori di handicap e carcerati;

i. lo svolgimento di attività di educazione e assistenza sanitaria alla popolazione così pure la promozione di corsi d'istruzione tecnico-pratici, anche professionali, per l'addestramento sanitario;

j. iniziative di formazione di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

k. l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

l. l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m. l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

n. l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o. iniziative di supporto all'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p. l'erogazione di sussidi ed elargizioni beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti o il sostegno a distanza;

q. la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

r. iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

s. la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

t. la realizzazione e la gestione di idonee strutture di accoglienza.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato, potrà inoltre promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana

e cristiana carità, che le circostanze imponessero volta per volta, così da rimuovere le cause di emarginazione e di abbandono di chi soffre nel corpo e nello spirito, e da attuare in tutti i settori di intervento opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo. Le attività potranno essere svolte con le proprie strutture e mezzi e nelle forme e modi previsti dalla legge, anche nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e privati.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117 del 03 Luglio 2017 e sue successive modifiche a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato, tra le altre attività, potrà, a titolo esemplificativo, effettuare:

- a) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- b) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

#### **Articolo 5 - Attività di formazione**

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei Confratelli e Consorelle con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 6 - Sezioni**

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha costituito nel tempo in questo ed in altri comuni le Sezioni ora esistenti e potrà costituirne altre ove ne ravvisi la necessità, per rendere più capillare la propria presenza e più efficiente il conseguimento degli scopi istituzionali.

Le Sezioni sono articolazioni periferiche di decentramento dell'Arciconfraternita, sono regolate dal presente Statuto, non hanno né autonomia patrimoniale, né personalità giuridica propria, né proprietà di beni immobili e mobili, registrati e non, e l'utilizzo dei medesimi è concesso solo, per le finalità richiamate all'art. 4. con la quale concorrono al conseguimento degli obiettivi.

Esse sono dotate di proprie Assemblee di tutti gli iscritti,

convocate dai rispettivi Presidenti, le quali eleggono i componenti dei propri organi direttivi. Alla prima riunione i componenti eletti del nuovo consiglio provvedono a nominare, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere.

Il Magistrato dell'Arciconfraternita, nei limiti ed alle condizioni previste dalle relative deliberazioni, delega il Presidente al compimento delle attività istituzionali di carattere locale.

Chiunque venga eletto Consigliere in una Sezione, non può, in pendenza di mandato, essere eleggibile nel Consiglio di altra e/o altre Sezioni.

Tutti gli iscritti delle Sezioni sono considerati Confratelli e Consorelle dell'Arciconfraternita, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 15 e 16 nei rispettivi ruoli.

Le Sezioni sono regolate dal presente Statuto e da un regolamento per le Sezioni deliberato dal Magistrato dell'Arciconfraternita, nell'ambito dei quali esse svolgono le loro attività istituzionali.

I Consigli direttivi approvano il rendiconto economico della Sezione predisposto dagli uffici amministrativi dell'Arciconfraternita, ed avente esclusiva rilevanza interna alla Sezione.

Il Magistrato, ove ne ravvisi la necessità, può sospendere o revocare il Presidente o anche l'intero Consiglio di una Sezione con provvedimento motivato, nominando al suo posto un commissario e stabilendone i poteri. Il Magistrato può inoltre, sussistendo gravi motivi, deliberare lo scioglimento della Sezione.

E' altresì costituita all'interno dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato la Sezione Femminile, con lo scopo di svolgere una particolare opera di aiuto a chi ne avesse necessità presso case di riposo, case di cura e ospedali, oppure a domicilio con vigilanza attiva anche avvalendosi del telesoccorso. L'opera di aiuto prosegue con il dopo scuola e, più in generale, in campo sociale e assistenziale a seconda delle necessità e opportunità future. Inoltre si avvale del diritto di collaborare con enti esterni sia di carattere nazionale che internazionale, e quindi, di potere gestire il servizio di Telefono Amico Italia - Centro di Prato.

La Sezione Femminile ha un proprio Consiglio, eletto dagli iscritti, che opera secondo un apposito regolamento approvato dal Magistrato della Arciconfraternita della Misericordia di Prato.

Per particolari iniziative, da concordare con il Provveditore, la Sezione Femminile potrà ricevere contributi dall'Arciconfraternita.

Della Sezione Femminile potranno far parte, ed in essa svolgere attività di supporto, anche Confratelli iscritti

all'Arciconfraternita. Il Presidente della Sezione Femminile, sarà scelto tra le Consorelle iscritte all'Arciconfraternita della Misericordia di Prato, facenti parte della Sezione medesima.

#### **Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche**

In relazione al carattere cristiano inerente alla vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche, anche attraverso il proprio Correttore.

#### **Articolo 8 - Stemma**

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha per stemma un ovale di colore azzurro, con al centro una croce latina nera, a cui si sovrappone la lettera M gotica rossa, sovrastata da un omega dello stesso colore. Sul retro, in posizione centrale, sono collocati due bordoni da pellegrino neri incrociati, mentre nella parte inferiore vi sono due fronde di lauro di color verde.

Lo stemma è comune anche alle Sezioni, che si identificano con la scritta "Arciconfraternita della Misericordia di Prato, Sezione di .....".

#### **Articolo 9 - Uniformi**

La veste storica dei Confratelli e delle Consorelle, detta "Cappa", che viene indossata per il trasporto dei defunti e nelle cerimonie religiose, è di tela nera, corredata di buffa, sarroccino di pelle nera, cordiglio nero da cingersi ai fianchi, corona nera o di colore molto scuro, da appendersi al cordiglio, e termina con una medaglia di ottone e/o un piccolo teschio di osso o di legno.

Per i servizi socio-sanitari e di assistenza dovrà essere adottata una divisa conforme alle normative vigenti.

#### **Articolo 10 - Adesione ad altre organizzazioni**

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato può aderire, con deliberazione del Magistrato, ad organismi federativi ed in generale ad istituzioni che abbiano scopi di volontariato e di promozione umana, compatibili con le sue finalità e la sua origine. Tale appartenenza non dovrà pregiudicare, in ogni caso, l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa dell'Arciconfraternita.

#### **Articolo 11 - Entrate e assenza scopo di lucro**

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato può trarre ulteriori mezzi da attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti attraverso:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;

l) l'accesso all'occorrenza a forme di finanziamento che l'organo amministrativo riterrà opportune;

m) il compimento in via del tutto secondaria ed al fine di conseguire gli scopi associativi, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute a tale fine necessarie ed utili;

n) l'assunzione infine partecipazioni in società costituite e costituenti di qualsiasi tipo;

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli e dalle Consorelle sono gratuite.

#### **Articolo 12 - Il volontario**

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli e Consorelle in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli e Consorelle l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai Confratelli e Consorelle distinzioni aventi puro carattere morale.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato iscrive in apposito registro i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

### **Articolo 13 - Gruppi operativi**

La Arciconfraternita, per tutti i settori di attività caritative, con particolare attenzione alla promozione del volontariato giovanile, può costituire gruppi funzionali coordinandoli, con apposito regolamento e delegano quale responsabile, un componente del Magistrato.

### **Articolo 14 - Celebrazioni**

L'Arciconfraternita celebra:

- 1) l'anniversario della fondazione con la consegna dei riconoscimenti alla Fratellanza attiva, il 22 luglio;
- 2) la solennità patronale di Maria Santissima Assunta in Cielo, il 15 agosto;
- 3) la commemorazione dei defunti, il 2 novembre, con particolari riti di suffragio nel cimitero e negli oratori;
- 4) l'accoglimento ufficiale dei nuovi Confratelli e Consorelle nella solennità dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre.

Le Sezioni celebrano le proprie feste secondo le usanze locali.

## **REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA ARCICONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI**

### **Articolo 15 - Iscrizione e qualifiche**

Gli iscritti chiamati tutti col nome di "confratello" o "consorella", sono divisi in tre categorie:

- 1) aspiranti;
- 2) attivi;
- 3) sostenitori

Per essere iscritti all'Arciconfraternita della Misericordia di Prato occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta anche moralmente integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli e Consorelle si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Arciconfraternita della Misericordia di Prato e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è individuale e intrasmissibile.

L'iscrizione dei Confratelli e delle Consorelle avviene su

domanda scritta, che per i minori dev'essere sottoscritta anche dai genitori o da chi ha la patria potestà.

A tale domanda dovranno essere allegati il certificato di battesimo o un documento equipollente (anche autocertificazione) e, per chi intende prestare servizio, una dichiarazione con cui si accettano gli scopi e gli impegni propri della Misericordia, nonché il certificato medico attestante l'idoneità al servizio stesso o quanto previsto dalla normativa vigente.

Le domande saranno esaminate e deliberate in via non definitiva dal Governatore e, quindi, sottoposte alla ratifica del Magistrato alla prima riunione utile o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunicando la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Per le Sezioni dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato le domande di iscrizione saranno esaminate e deliberate in via non definitiva dal Presidente o Consigliere delegato e, quindi, sottoposte alla ratifica del Consiglio alla prima riunione utile o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunicando la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Fino a quando non sarà soddisfatto l'obbligo del pagamento della tassa di iscrizione l'ammissione sarà priva di effetto.

Possono far parte dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato coloro che professano la fede cattolica e sono in essa battezzati. Possono ricoprire incarichi negli organismi centrali e periferici della medesima coloro che conducono una vita conforme agli insegnamenti della Chiesa.

La Misericordia può ammettere nei ruoli del servizio previa deliberazione degli organi competenti, persone di altra confessione religiosa purché ritenuti idonei al servizio stesso e si impegnino a svolgerlo nel totale rispetto dell'indirizzo spirituale e morale dell'Arciconfraternita.

Le Sezioni provvedono all'aggiornamento dell'elenco dei propri iscritti o in alternativa comunicano tali aggiornamenti all'Arciconfraternita, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 6.

I Confratelli e Consorelle "aspiranti" sono coloro che, avendo compiuto i sette anni, ma non ancora i sedici, intendono prepararsi a entrare fra i Confratelli e Consorelle attivi. Compiuti gli anni sedici potranno divenire Confratelli e Consorelle "attivi".

I Confratelli e Consorelle "attivi" sono coloro che, avendo compiuto i sedici anni, svolgono il servizio previsto dal regolamento. Solo col compimento della maggiore età possono partecipare all'Assemblea.

I Confratelli e Consorelle "sostenitori" sono coloro che sostengono moralmente e materialmente le finalità dell'Arciconfraternita, senza però prestare servizio, e si

impegnano alle contribuzioni stabilite dal Magistrato.

Il Magistrato potrà ammettere "honoris causa" alla fratellanza persone particolarmente meritevoli nei confronti della Misericordia. Queste assumono a tutti gli effetti la qualità di Confratelli e Consorelle "sostenitori" senza pagamento di quota alcuna. Quest'ultima disposizione potrà valere anche per Confratelli e Consorelle già iscritti. Il Magistrato con propria delibera potrà autorizzare la sepoltura nel cimitero dell'Arciconfraternita a soggetti non iscritti in vita: ciò potrà avvenire alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso.

Potranno essere ascritti alla Arciconfraternita i defunti perché possano usufruire dei suffragi e di tutti i benefici spirituali che vengono dalla Arciconfraternita.

I familiari per ascrivere nella Arciconfraternita i loro defunti si atterranno alle modalità stabilite dal Magistrato per questo tipo di aggregazione.

I Confratelli e le Consorelle possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Arciconfraternita della Misericordia di Prato e alla presenza di un incaricato, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla richiesta, che dovrà essere specifica, motivata e formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della specifica documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

#### **DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI E CONSORELLE**

##### **Articolo 16 - Doveri dei Confratelli e Consorelle**

Gli iscritti all'Arciconfraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Arciconfraternita;
  - b) tenere condotta morale e civile irrepreensibile, sia all'interno dell'Organizzazione che nella vita privata;
  - c) prestare gratuitamente la loro opera volontaria a qualsiasi livello e disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità. E' lodevole, proprio nello spirito della gratuità, l'antica consuetudine di "rendere le grazie" dopo il compimento dei vari servizi; coloro che non svolgono servizio attivo sono tenuti ad assolvere al pagamento della quota associativa.
  - d) tenere nei confronti dei Confratelli e Consorelle preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
  - e) collaborare alle iniziative della Arciconfraternita e partecipare alle riunioni;
  - f) concorrere al potenziamento dell'Arciconfraternita e sostenerne le iniziative.
- hanno diritto a:

a) partecipare a tutti i privilegi e ai beni spirituali concessi all'Arciconfraternita

b) alla sepoltura nel campo comune nel cimitero dell'Arciconfraternita ovvero, in caso di cremazione, all'utilizzo di uno specifico loculo, secondo le disposizioni dell'apposito regolamento. Il Magistrato potrà tuttavia disporre, in casi di particolare rilevanza e benemerenza, la sepoltura nelle cappelle gentilizie dell'Arciconfraternita. Alla morte, tutti i Confratelli e Consorelle hanno inoltre diritto al trasporto e al suffragio con sante Messe.

I "Regolamenti per i servizi" stabiliscono quali debbano essere i ruoli della fratellanza attiva, i diritti e i doveri, i premi e le sanzioni, le modalità di svolgimento dei servizi, delle feste, degli incontri di preghiera e di formazione e dei riti di suffragio per i Confratelli e le Consorelle defunti, salvo quanto venga espressamente previsto dal presente statuto.

Le distinzioni, i premi e i riconoscimenti hanno puro carattere morale. Tutte le cariche dell'Arciconfraternita e delle Sezioni sono gratuite. La Misericordia potrà valersi di prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero al compimento di attività qualificate e specializzate.

#### **Articolo 17 - Provvedimenti disciplinari**

Chi non intervenga ai servizi senza giustificato motivo, come pure chi venga meno a doveri di comportamento e di subordinazione, e ancora chi incorra in una condanna penale, per un reato che non sia soltanto colposo, sarà soggetto, secondo la gravità dei casi, alle sanzioni che seguono:

- 1) censura verbale o scritta, da parte del Provveditore;
- 2) sospensione fino a un anno, da parte del Governatore;
- 3) espulsione, da parte del Magistrato.

Contro i provvedimenti di censura e di sospensione è ammesso il ricorso al Magistrato.

E' in facoltà del Provveditore, solo in caso di flagranza di grave infrazione, procedere alla sospensione cautelativa dal servizio per un periodo non superiore a giorni cinque, riferendone immediatamente al Governatore.

Le funzioni disciplinari, ad esclusione del provvedimento di espulsione, che compete sempre e comunque al Magistrato, potranno essere delegate, per gli appartenenti alle Sezioni, al Presidente ed al Consiglio della Sezione medesima. In tal caso, il Confratello o la Consorella, raggiunti dal provvedimento disciplinare di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, potranno presentare eventuale ricorso al Magistrato.

#### **Articolo 18 - Perdita della qualità di iscritto**

La qualità di iscritto all'Arciconfraternita della Misericordia di Prato si perde per dimissioni, per decadenza, per espulsione o per morte, fermi restanti i diritti

conseguiti in vita ai sensi dell'articolo 16 comma 2 lettere a) e b). Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Arciconfraternita di cui all'art. 15. Inoltre l'iscritto decade qualora, risultando moroso da almeno un biennio nel pagamento della quota sociale e essendo stato invitato a sanare la morosità a mezzo di comunicazione avente data certa, non vi provveda. Si perde per espulsione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Arciconfraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Arciconfraternita.

Il provvedimento di espulsione è proposto motivatamente dal Governatore al Magistrato, al quale viene rimessa la decisione. Della decisione di espulsione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata.

#### **Articolo 19 - Gli organi della Arciconfraternita**

Sono organi della Arciconfraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Proposto;
- d) Il Governatore;
- e) Il Provveditore;
- d) Il Correttore;
- e) L'Organo di controllo;
- f) L'Organo di revisione legale dei conti.

#### **L'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 20 - Composizione**

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli e Consorelle attivi e sostenitori, che hanno compiuto la maggiore età. E' presieduta dal Proposto e in sua assenza dal Governatore, e in assenza di entrambi, dal componente del Magistrato più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla designazione del Segretario. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

#### **Articolo 21 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro i termini previsti dalla legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Proposto e di essa viene data massima diffusione tra gli aderenti, mediante affissione di apposito avviso nei locali dell'Arciconfraternita, affissione di manifesti, emissione di comunicato stampa ovvero, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, almeno quindici giorni prima della data fissata

per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. La seconda convocazione potrà essere fatta almeno un giorno dalla prima.

Non sono ammesse deleghe.

#### **Articolo 22 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- 1) quando il Proposto o il Magistrato lo ritenga necessario;
- 2) quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli e Consorelle aventi titolo a parteciparvi;
- 3) quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei Conti, o qualora previsto, l'Organo di Controllo;
- 4) per le proposte di riforma dello statuto associativo, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'assemblee.

In tali casi l'Assemblea deve essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con le modalità indicate negli art.20 e 21.

#### **Articolo 23 - Quorum costitutivo**

In prima convocazione l'Assemblea è valida qualora sia presente almeno la metà degli aventi diritto più uno.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti presenti sempreché tale numero sia almeno il doppio più uno dei componenti del Magistrato.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

#### **Articolo 24 - Quorum deliberativo**

L'Assemblea delibera validamente col voto della metà più uno dei presenti.

Nel caso siano in discussione modifiche statutarie, tale delibera dovrà essere presa con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli art. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Gli astenuti non si computano fra i votanti, ma debbono giustificare a verbale il motivo della loro astensione. Nel caso che siano in discussione nomi di persone, si procede a scrutinio segreto e il Presidente nomina due scrutatori.

I componenti il Magistrato e i componenti del Collegio dei revisori, nelle delibere concernenti l'approvazione del bilancio non hanno diritto di voto.

#### **Articolo 25 - Attribuzioni**

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Proposto sull'attività della Arciconfraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico e deliberare in proposito;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato;

#### **IL MAGISTRATO**

##### **Articolo 26 - Attribuzioni**

Il Magistrato delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

Il Magistrato provvede:

a eleggere tra i suoi componenti il Proposto, il Governatore, il Provveditore;

a concedere l'ammissione alla fratellanza;

ad approvare i regolamenti organizzativi e le relative modifiche;

a impartire, di volta in volta e secondo le diverse circostanze lo esigano o lo consiglino, norme pratiche per la collaborazione con persone o istituzioni;

a redigere il progetto del bilancio da presentare con le relative relazioni all'Assemblea, da depositare nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data di convocazione;

a deliberare in merito al patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Arciconfraternita e all'accettazione di eredità, legati e donazioni, avendo cura che quanto è deliberato o accettato venga portato a esecuzione;

delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi; nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

a curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario;

a costituire nuove Sezioni;

a ratificare la nomina dei Presidenti delle Sezioni e della Sezione Femminile;

a provvedere all'assunzione di dipendenti o collaboratori, anche in pianta stabile;

ad assegnare incarichi a professionisti esterni;  
a scegliere uno o più istituti bancari per i relativi servizi fissandone le condizioni contrattuali;  
a stabilire la quota annuale di associazione e quella di ammissione; le condizioni per la concessione delle cappelle e dei loculi; i rimborsi per le prestazioni di servizi non gratuiti;  
ad autorizzare il Proposto o altro componente del Magistrato a stare in giudizio davanti a organi giurisdizionali e amministrativi e dinanzi a collegi arbitrali;  
a fare quanto gli compete a norma dello statuto e dei regolamenti;  
propone ad eventuali organismi federativi di appartenenza, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli e Consorelle per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;  
tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

#### **Articolo 27 - Composizione**

Il Magistrato è l'organo di governo, di gestione e di amministrazione dell'Arciconfraternita.

E' composto da tredici deputati di cui dodici eletti dall'Assemblea Generale, nonché dal correttore nominato dell'ordinario diocesano di Prato. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del presente statuto.

I deputati eletti durano in carica quattro anni.

Non sono eleggibili e non possono far parte del Magistrato, fermo restando quanto affermato nell'art. 15:

- 1) due o più Confratelli e Consorelle che abbiano vincolo di coniugio o di parentela entro il 4° grado o di affinità entro il 2° grado tra loro;
- 2) i Confratelli e Consorelle che siano titolari di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Arciconfraternita;
- 3) i Confratelli e Consorelle che rivestono cariche politiche di qualsiasi livello;
- 4) i Confratelli e le Consorelle nominati/o come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Non possono essere eletti nel Magistrato, in coerenza con i principi fondativi dell'Arciconfraternita, coloro che appartengono a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica e che non possiedano i requisiti previsti dallo specifico regolamento elettorale.

Nelle elezioni dell'Arciconfraternita risultano eletti Deputati i candidati che abbiano il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di iscrizione.

Il più anziano di iscrizione tra gli eletti dall'Assemblea

convoca entro dieci giorni dall'elezione il Magistrato per procedere all'assegnazione delle cariche, com'è previsto dal n. 1 dell'art.26.

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese ed ogni volta che il Proposto lo giudichi necessario o che ne facciano richiesta motivata, per iscritto, almeno cinque dei suoi membri.

#### **Articolo 28 - Adunanze**

Il Magistrato è convocato mediante comunicazione scritta, a mezzo mail o con ogni mezzo che ne procuri la ricezione, contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza.

Le adunanze del Magistrato sono validamente costituite e possono deliberare quando siano presenti la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Magistrato sono prese a maggioranza semplice e con votazione palese. Gli astenuti debbono giustificare a verbale la propria astensione.

Nel caso che siano in discussione nomi di persone, si procede a scrutinio segreto, e il Proposto nomina due scrutatori.

I verbali delle adunanze devono essere trascritti a cura del Segretario Generale, o in sua assenza da altro soggetto indicato dal Proposto, in ordine cronologico su apposito registro, e devono essere letti e approvati nella successiva seduta. Li sottoscrivono il Segretario verbalizzante, il Proposto e un altro componente del Magistrato.

Non possono partecipare alla discussione e alla deliberazione nelle adunanze di Magistrato i componenti che vi abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse personale.

Possono essere invitati dal Proposto alle adunanze di Magistrato, a titolo consultivo e senza diritto di voto, Confratelli e Consorelle che presiedono a particolari attività o iniziative, o professionisti esterni.

#### **Articolo 29 - Decadenza del Magistrato**

Quando il numero dei membri eletti nel Magistrato è ridotto al di sotto del numero di sette, sono obbligatorie nuove elezioni per rinnovare l'intero Organo. I componenti gli organi della Arciconfraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico

#### **Articolo 30 - Il Proposto**

Il Proposto è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Ha la direzione e la legale rappresentanza dell'Arciconfraternita di fronte a terzi e in giudizio, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno degli eventuali organismi federativi di appartenenza, nelle relative assemblee.

In particolare il Proposto:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario Generale, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Provveditore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con tutti gli organismi federativi di appartenenza;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Proposto è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

#### **Articolo 31 - Il Governatore**

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Proposto e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Sono sue specifiche competenze:

1. assicurare la conservazione delle tradizioni dell'Arciconfraternita;
2. adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
3. conciliare qualsiasi vertenza che insorga tra i Confratelli e le Consorelle dell'Arciconfraternita;
4. fare quant'altro gli sia demandato dallo Statuto e dai regolamenti.

#### **Articolo 32 - Il Provveditore**

Il Provveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Si può valere dell'opera di uno o più Viceprovveditori, da lui stesso proposti e di cui resta comunque responsabile.

Il Magistrato ha su di loro potere di nomina e di revoca.

Sono speciali attribuzioni del Provveditore:

- 1) sovrintendere a tutti i servizi, di cui è il responsabile diretto;
- 2) tenere i ruoli della fratellanza e i registri dei servizi;
- 3) provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni dell'Arciconfraternita e, con l'approvazione del Magistrato, a quella straordinaria.

#### **Articolo 33 - Il Correttore**

Il Correttore è l'assistente ecclesiastico

dell'Arciconfraternita; è responsabile del servizio liturgico della Chiesa di S. Michele e degli altri Oratori dell'Arciconfraternita medesima.

Viene nominato dall'Ordinario diocesano di Prato, sentito il parere del Magistrato, per la durata di cinque anni.

Nell'Arciconfraternita il Correttore svolge le funzioni sacerdotali, e precisamente:

- 1) cura la catechesi dei Confratelli e Consorelle facenti servizio;
- 2) presiede le azioni liturgiche e celebra l'Eucarestia per l'Arciconfraternita, curando la soddisfazione degli obblighi delle Sante Messe per i Confratelli e Consorelle defunti;
- 3) si adopera al servizio della comunione fraterna e della identità cristiana dell'Arciconfraternita;
- 4) si dedica attivamente - insieme agli altri membri del Magistrato, ai Cappellani, ai Confratelli e Consorelle - alla formazione umana e cristiana degli iscritti.

Il Correttore può valersi della collaborazione sacerdotale di uno o più Cappellani, nominati dall'Ordinario diocesano di Prato, sentito il parere del Magistrato.

Il Cappellano in particolare:

cura l'attività liturgica e sacramentale della Chiesa di S. Michele e degli altri Oratori;

predispone lo svolgimento dei riti esequiali nella Chiesa di S. Michele e nell'Oratorio del Cimitero della Misericordia;

si dedica alla pastorale della speranza cristiana e del conforto nelle Cappelle del commiato della Misericordia.

Il Magistrato può deliberare la stipula di convenzione con uno o più Cappellani. Il Correttore coordina i Correttori delle Sezioni.

Il Correttore fa parte del Magistrato con diritto di voto. Le Sezioni hanno il loro Correttore, che di norma è il parroco nel cui territorio ha sede la Sezione ed è comunque nominato dall'Ordinario diocesano, sentito il parere del Consiglio.

La nomina dei Correttori e la vigilanza sull'attività religiosa delle Sezioni che si trovano fuori della Diocesi di Prato competono all'Ordinario diocesano del luogo.

#### **Articolo 34 - Gratuità e durata degli organi sociali**

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli e Consorelle componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

#### **Articolo 35 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo**

La Arciconfraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli e Consorelle. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 27, commi 1, 2 e 3. Il Collegio dopo

l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs. 117/2017, l'Arciconfraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

#### **Articolo 36 - Gratuità delle cariche elettive**

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Arciconfraternita. I Confratelli e le Consorelle eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli e Consorelle un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 27 comma secondo si

estendono anche tra le figure di Proposto, organo di controllo e Presidente dei Sindaci Revisori.

#### **Articolo 37 - Riforma dello statuto**

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato nei termini di cui all'art. 22 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

#### **Articolo 38 - Mancato funzionamento della Arciconfraternita**

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività, e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi, il Proposto della Arciconfraternita porta la questione all'attenzione delle autorità competenti.

#### **Articolo 39 - Recesso da organismi federativi e/o dagli enti del Terzo Settore.**

Qualora l'Arciconfraternita decida di recedere da organismi federativi di appartenenza e/o da uno degli enti del Terzo Settore o comunque ne venga esclusa e l'appartenenza stessa l'abbia autorizzata all'uso di un marchio o di un logo distintivo di quell'ente, adotterà ogni accorgimento per evitare una errata identificazione.

#### **Articolo 40 - Scioglimento della Arciconfraternita**

L'Arciconfraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli e Consorelle effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Proposto o dal Governatore. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e Consorelle e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Con la delibera di scioglimento l'assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Arciconfraternita.

#### **Articolo 41 - Devoluzione del patrimonio**

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Arciconfraternita sono devoluti, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore e sentito il parere dell'Ordinario Diocesano, per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore di ispirazione cattolica e che persegua con analoga attività istituzionale e finalità

analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

#### **Articolo 42 - Regolamenti**

L'Arciconfraternita della Misericordia di Prato, in coerenza con lo statuto, dispone dei seguenti regolamenti:

**Regolamenti per i servizi**

**Regolamento per le Sezioni**

**Regolamento per la Sezione Femminile**

**Regolamento per le elezioni del Magistrato**

**Regolamento per il Cimitero**

#### **Articolo 43 - Norme transitorie e finali**

Il presente Statuto intende rinnovare e aggiornare gli Statuti della Compagnia del Pellegrino fatti nel 1588, della Compagnia della Misericordia fatti nel 1791, della Arciconfraternita della Misericordia fatti nel 1844 e nel 1894, lo Statuto approvato dal Consiglio in data 18 luglio 1985, nonché l'ultimo approvato dal Consiglio Generale nell'adunanza del 16 giugno 1998 e dalla Regione Toscana - Giunta Regionale Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici, Servizio Attività Generali, con Decreto n.4813 del 05.08.1999.

Con l'attuazione del presente Statuto, è abrogato il formale contenuto dei precedenti, nell'atto stesso in cui si dichiara la continuità della loro ispirazione ideale cattolica; e sono pure abrogate le deliberazioni che col presente Statuto non fossero compatibili.

Sino all'approvazione dei nuovi testi rimangono in vigore tutti i regolamenti precedenti.

Per tutto quanto non sia contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme generali del diritto civile e canonico.

#### **Articolo 44**

Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea ed essere approvata sia dall'Ordinario della Diocesi di Prato sia dall'Autorità civile competente a norma di legge.

#### **Articolo 45**

Il presente Statuto, composto di 46 (quarantasei) articoli è stato approvato dall'Assemblea Generale del 27 giugno 2021.

#### **Articolo 46 - Norma di rinvio**

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del c.c. integrate con la normativa specifica del Terzo Settore.

FIRMATO: GIANLUCA MANNELLI, NOTAIO FRANCESCO DE LUCA, SIGILLO.